

SOMMARIO

Titolo I: Norme Generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità del Regolamento
- Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali
- Articolo 6 – Adempimenti nei confronti dell’Osservatorio Regionale del Commercio
- Articolo 7 - Esercizio dell’attività
- Articolo 8 – Requisiti per l’esercizio dell’attività
- Articolo 9 – Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo A
- Articolo 10 – Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
- Articolo 11 – Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B
- Articolo 12 – Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B
- Articolo 13 – Revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Articolo 14 – Durata delle concessioni
- Articolo 15 – Concessioni temporanee
- Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 18 – Modalità di vendita
- Articolo 19 - Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 20 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali e marittime
- Articolo 21 - Svolgimento attività di commercio nelle stazioni ferroviarie
- Articolo 22 - Aree private messe a disposizione

Titolo II: Mercati

Capo I - Norme generali

- Articolo 23 - Definizioni
- Articolo 24 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 25 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 26 - Posteggi riservati agli agricoltori ed ai pescatori
- Articolo 27 - Posteggi riservati ai portatori di handicap
- Articolo 28 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 29 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 30 – Posteggi vincolati a merceologia specifica
Articolo 31 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 33 - Revoca della concessione decennale del posteggio
Articolo 34 - Mercati straordinari
Articolo 35 – Calendario del mercato settimanale
Articolo 36 – Orari del commercio su aree pubbliche.
Articolo 37 – Istituzione di nuovi mercati.
Articolo 38 – Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 39 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo III Fiere:

Capo I - Norme generali

Articolo 41 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 42 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 43 – Fiere ordinarie e fiere promozionali
Articolo 44 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 45 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
Articolo 46 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo IV: Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 47 - Posteggi fuori mercato
Articolo 48 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 49 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 50 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
Articolo 51 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 52 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

Titolo V: Commercio Itinerante

Articolo 53 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 54 – Vendita diretta in forma itinerante di prodotti agricoli

Articolo 55- Zone vietate

Articolo 56 - Rappresentazione cartografica

Articolo 57 - Determinazione degli orari e dei giorni

Titolo VI: Norme Transitorie Finali

Articolo 58 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Articolo 59 - Validità delle presenze

Articolo 60 - Attività stagionali

Articolo 61 – Canone occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

Articolo 62 - Sanzioni

Articolo 63 - Abrogazione precedenti disposizioni

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge Regionale n° 18 del 24 Luglio 2001 dal titolo "Disciplina del commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese di commercio.
3. Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera.

- g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.114/1998.
- i) Per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.114/1998.
- j) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- k) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- l) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- m) Per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 6 della Legge Regionale 1 agosto 2003 n. 11;
- n) Per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
- o) Per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. n. 59/1963 e del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
- p) Per spunta, operazione con la quale, trascorsi sessanta minuti dall'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- q) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 13 della L. R. 18/2001, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

Articolo 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. In caso di contingibilità e/o urgenza, il personale della Polizia Municipale può, in ordine a problematiche organizzative di sicurezza e gestionali, esercitare la forma del comando verbale.
3. Il Servizio Attività Produttive espleta funzioni di carattere amministrativo nella disciplina del commercio, delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Sindaco in materia, nella gestione dei mercati e nella vendita in forma itinerante.
4. Il Comando di Polizia Municipale espleta funzioni di vigilanza e di controllo delle norme contenute nei regolamenti comunali, dell'organizzazione e gestione dei mercati, in particolare: registrazione delle presenze ed assenze, assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli spuntisti, elaborazione e tenuta delle graduatorie di presenza nei mercati e nelle fiere, collaborazione con il Servizio Attività Produttive per il controllo e la gestione del commercio su aree pubbliche.
5. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Il Comune può affidare a terzi la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, ferma restando l'esclusiva competenza comunale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Articolo 6
Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio Regionale del Commercio

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, nonché di conseguire un'adeguata divulgazione delle informazioni, il Comune trasmette all'Assessorato regionale competente:
 - a) copia dei piani per il Commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
 - b) una relazione entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;
 - c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

Articolo 7
Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata, dal Responsabile dell'Area Attività Produttive, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 8
Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 11/2003 e di cui al Regolamento Regionale n. 14 del 23 dicembre 2004 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.
3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
5. È consentita la rappresentanza del titolare dall'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 9

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo A

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda. È, altresì, vietato lo scambio tra concessionari.
3. La determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero delle autorizzazioni di tipo A è operata dal Comune, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.
4. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
5. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della Legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Articolo 10

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il concessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e dei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
7. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Articolo 11

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal Comune in cui

ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita al domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del D.Lgs.n.114/1998.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari dell'autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 12

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il concessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

Articolo 13 **Revoca e sospensione delle Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è revocata, dal Responsabile dell'Area Attività Produttive,:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.
2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile dell'Area Attività Produttive può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa.

Articolo 14 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

2. Qualora il Comune con apposito e motivato atto del Responsabile dell'Area Attività Produttive disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso il Comune provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo
3. Nel caso in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale dei posteggi, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

Articolo 15 **Concessioni temporanee**

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate dal Responsabile di Area esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla valorizzazione e promozione del territorio e delle produzioni locali oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative non aventi scopo di lucro, di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) in occasione di manifestazioni promozionali di determinate specializzazioni e tipologie merceologiche, affinché l'esercizio delle attività su aree pubbliche possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Responsabile dell'Area Attività Produttive compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.
3. Il Comune può affidare a terzi, Associazioni, Enti di promozione, Comitati ecc., la gestione della manifestazione, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ufficio Attività Produttive per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Articolo 16

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. E' vietato conficcare chiodi o ancorarsi alle piante e, salvo autorizzazione, conficcare nel suolo paletti o sostegni di ogni tipo.
2. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di mezzo metro. A questo può essere derogato a condizione che le stesse non siano di impedimento o nocumento a terzi.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' altresì vietato richiamare l'attenzione dei passanti con urla o parlando ad alta voce e illustrare la merce.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, dei quali dovrà essere in ogni caso messa a conoscenza il personale addetto alla vigilanza (peggioramento della situazioni atmosferiche, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico ed altri casi simili) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorsi sessanta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
7. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad un altezza minima di cm 50 dal suolo, fanno eccezione le macchine agricole, gli animali vivi da cortile, le piante, i fiori, le ferramenta, le calzature, gli articoli in plastica e i mobili ed altri prodotti che, per caratteristiche e struttura fisica, possono essere deposte sul suolo.
8. È vietata anche la semplice e temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.
9. L'autorizzazione di vendita, la concessione del posteggio e, quando previsti, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari del titolare, dei dipendenti, dei

collaboratori e di chiunque manipoli alimenti, i versamenti relativi alla COSAP ed alla TARISU, dovranno essere esibiti a richiesta del personale della vigilanza. Dovrà altresì essere esposto al pubblico in modo ben visibile l'autorizzazione alla vendita.

10. Tutti gli operatori titolari di concessione nel mercato, compresi i produttori, sono obbligati ad esporre in maniera chiara e ben visibile il prezzo sui prodotti posti in vendita.
11. E' fatto obbligo ai venditori su area pubblica, titolari e non di posteggio, salvo casi di forza maggiore, comprovate e comunicate al personale della vigilanza, di tenere il loro veicolo di trasporto all'interno dello spazio di vendita; per coloro che non iniziano l'attività di vendita entro sessanta minuti dall'inizio delle vendite, è fatto divieto lasciare il proprio mezzo chiuso nel posteggio. Oltre la sanzione prevista, questo comporterà l'assenza dell'operatore e la rimozione dello stesso mezzo e/o struttura e attrezzature a spese dell'esercente. Per necessità di rifornimento merce, l'operatore o i fornitori potranno provvedere entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita, salvo casi eccezionali per i quali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al personale della vigilanza.

Articolo 17 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande è subordinato all'autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione sanitaria deve riportare, ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, che fissa i requisiti igienico-sanitari necessari per la vendita e la somministrazione su area pubblica di prodotti alimentari, la specializzazione merceologica dell'attività esercitata.
3. È, altresì, soggetto alle norme igienico-sanitarie, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in materia di vendita di prodotti non alimentari.
4. Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. In ogni caso detto commercio deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
5. Sul banco di vendita non è inoltre ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolci, che dovranno in ogni caso essere divisi da idonea protezione.

6. Imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere dovranno essere raccolti in appositi contenitori ed inseriti nei cassonetti.

Articolo 18

Modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato.
2. Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto prodotto durante la permanenza nel mercato. I rifiuti dovranno essere chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati poi negli appositi contenitori. Il servizio di pulizia è assicurato dal Comune.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 19

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 20

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali e marittime

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali e marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 114/1998, previo permesso da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Articolo 21
Svolgimento attività di commercio nelle stazioni ferroviarie

1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore dell'area è vietato il commercio su aree pubbliche nelle stazioni.
2. Il permesso di cui al comma 1 deve risultare da atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto autorizzante.

Articolo 22
Aree private messe a disposizione

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso di cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica delle altre condizioni generali di cui al presente Regolamento.

TITOLO II - MERCATI
Capo I - Norme generali

Articolo 23
Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di alimenti e bevande.
2. I mercati in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
 - a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
 - b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno;
3. Il Comune può prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti,

indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

4. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del commercio di cui all'art. 14 della L.R. n. 18/2001, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 3 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A della L.R. 18/2001.

Articolo 24

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 12, comma 7 della Legge Regionale 18/2001.

Articolo 25

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 6 della L.R. 18/2001, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURP, sulla base delle seguenti priorità:
 - ✓ maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - ✓ anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
 - ✓ ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - ✓ altri criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire all'Assessorato Regionale competente entro il 30 aprile e 30 settembre di ogni anno, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2001.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine, sono respinte e non danno luogo ad alcuna

priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base della graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei criteri indicati al comma 1 del presente articolo.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendano concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnandoli a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 5 del presente regolamento.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, qualunque sia la merceologia trattata.

Articolo 26

Posteggi riservati agli agricoltori ed ai pescatori

1. Ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese ai sensi del disposto dell'art. 2 dello stesso D. Lgs., possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le misure vigenti in materia di igiene e sanità.
I pescatori possono vendere al dettaglio il prodotto pescato, nei mercati cittadini, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione è indirizzata al Comune dove è ubicato il posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo. La suddetta domanda, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al Registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
3. Alla vendita diretta disciplinata dal D. Lgs. N. 228/2001 non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 114/1998, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114/98.
4. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) annuale;
 - b) stagionale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
6. Gli operatori, di cui al comma 1, che intendono ottenere posteggi, devono farne domanda in bollo al Sindaco-Ufficio delle Attività Produttive. Tale domanda deve contenere le indicazioni meglio specificate al comma 2 del presente articolo.
7. Le domande di concessione del posteggio sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene presentata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
8. In caso di domande di agricoltori aventi la stessa data di presentazione, ai fini della concessione del posteggio, valgono i seguenti criteri di priorità:
- a) agricoltori privi di concessione con maggior numero di presenze nei mercati;
 - b) più anziano di età;
 - c) sorteggio.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Articolo 27

Posteggi riservati ai portatori di handicap

1. Ai sensi del disposto dell'art. 6, comma 7 lett. b), della L.R. n. 18/2001, ai soggetti portatori di Handicap sono riservati il 5 per cento dei posteggi del mercato.
2. Gli operatori, di cui al comma 1, che intendono ottenere posteggi, devono farne domanda in bollo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Sindaco-Ufficio delle Attività Produttive, corredando le stesse dell'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L. 104/92.
3. Le domande di concessione del posteggio sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene presentata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
4. In caso di domande aventi la stessa data di presentazione, ai fini della concessione del posteggio, valgono i seguenti criteri di priorità:

- a) operatori privi di concessione con maggior numero di presenze nei mercati;
- b) più anziano di età;
- c) sorteggio.

Articolo 28

Criteri di variazione per miglioria o scambio di posteggi

1. L'Amministrazione Comunale redige l'elenco dei posti liberi nei mercati entro il 30 giugno di ogni anno. L'ufficio interessato provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il primo mercato del mese successivo alla data riportata nel precedente comma 1 il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie (ex art. 12, comma 6 della L.R. n. 18/2001). Il bando sarà comunicato entro 30 giorni da tale data a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
4. I criteri di valutazione delle domande di miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - ✓ maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ;
 - ✓ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - ✓ anzianità di iscrizione alla CCIAA.
 - ✓ maggiore età.

Articolo 29

Disponibilità dei posteggi

1. Presso l'ufficio delle attività produttive sarà disponibile una planimetria dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.
2. In mancanza, il responsabile del servizio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

Articolo 30
Posteggi vincolati a merceologia specifica
(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98)

1. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Articolo 31
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2001, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario può occupare il posteggio a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e deve lasciare libera l'area entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro sessanta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere segnalati al personale di vigilanza (peggioramento della situazione atmosferica, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico ed altri casi simili).
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere segnalati al personale della vigilanza (peggioramento della situazione atmosferica, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico ed altri casi simili), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 18/2001, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Il computo delle presenze nei mercati è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
6. Il Comando di Polizia Municipale provvederà a redigere la graduatoria delle presenze del soggetto fisico e giuridico che vengono maturate in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze riferite al mercato del sabato sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

7. Le graduatorie saranno trasmesse, con periodicità mensile, dal Comando di Polizia Municipale al Responsabile dell'Area Attività Produttive.

Articolo 32

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro sessanta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora terminata l'assegnazione restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore non alimentare e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi riservati ai portatori di handicap.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, della L. R. n. 18/2001, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comando di Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità la maggiore anzianità di presenza sul mercato, determinata in base al numero delle volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi rispetto alla data di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comandi di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comandi di Polizia Municipale, ai sensi della L.R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, secondo il disposto dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 18/2001, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi, box e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.

Articolo 33

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'art. 9 della L.R. n. 18/2001.

Articolo 34

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. I mercati straordinari qualora ricadano di giorno festivo avranno svolgimento il giorno feriale precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 35

Calendario del mercato settimanale

1. Il mercato settimanale del Sabato osserverà il calendario annuale. Qualora nel giorno del mercato ricada una festività infrasettimanale, il medesimo è anticipato al giorno precedente tale festività. Se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo alla giornata festiva, salvo diversa pattuizione

tra rappresentanti di categorie e Comune per lo svolgimento del mercato nella giornata di Domenica..

2. Il Responsabile dell'Area Attività Produttive, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, provvederà a definire all'inizio di ogni anno il calendario delle festività.
3. Ai fini della salvaguardia della giornata lavorativa degli abituali operatori, è fatto divieto di soppressione o spostamento dei mercati in altra giornata lavorativa.

Articolo 36

Orari del commercio su aree pubbliche

1. Il Comune stabilisce l'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) qualora non vi siano particolari esigenze da rispettare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
 - b) l'orario dei mercati deve tener conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
 - c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, può stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.
3. Relativamente al commercio in forma itinerante, è disposto il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, relativamente alla zona di svolgimento della fiera o del mercato, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
4. L'occupazione del posteggio non è consentita prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 8,00, periodo ora solare, e prima delle ore 6,30 e non oltre le ore 7,30, periodo ora legale, fatte salve le assegnazioni giornaliere di cui all'art. 31.
5. I concessionari di posteggi non presenti entro il termine stabilito dal precedente comma 4, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
6. Per documentate esigenze di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, l'orario dei mercati e dell'esercizio svolto su aree pubbliche può essere limitato all'apertura antimeridiana con chiusura non oltre le ore 14,30 e con deroghe per il sabato e per i giorni festivi.

Articolo 37 **Istituzione di nuovi mercati**

Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuovi mercati, il Comune di San Pietro Vernotico

1. promuove il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
2. prevede, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e dei mercati e, in particolare, promuove anche l'istituzione di mercati giornalieri;
3. la scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando la sovrapposizione con le iniziative dei Comuni contermini.
4. Ai fini dell'individuazione delle aree destinate a nuovi mercati o fiere, il Comune tiene conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali e di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
 - d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree con problematiche di accessibilità veicolare e pedonale;
 - e) della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
 - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
 - g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per posteggio.
5. È consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

Articolo 38 **Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati**

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
 - b) numero troppo esiguo di lavoratori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
 - c) motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nel Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 13 del L.R. n. 18/2001, e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione di nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, della L.R. n. 18/2001, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui al suddetto art. 6.
3. Lo spostamento dei mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.
4. Il disposto del comma precedente non si applica:
- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
 - b) al trasferimento temporaneo di mercati;
 - c) alla variazione di data di svolgimento.
5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 36, comma 3, del presente Regolamento, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.
6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale e turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma restando in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.
7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

Articolo 39

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

Nel territorio comunale non sono istituiti mercati giornalieri.

I mercati , a cadenza settimanale, regolarmente istituiti sono i seguenti:

SCHEDA 1 **MERCATO DEL SABATO**

1. svolgimento del mercato: annuale;
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: sabato;

ubicazione: Piazzale Domenico Modugno, Via Rieti, Via Pisacane

superficie complessiva dei posteggi: mq 4.590

settori merceologici:

- ⇒ settore alimentare
- ⇒ settore abbigliamento – tessuti - prodotti tessili - biancheria
- ⇒ settore calzature
- ⇒ settore accessori abbigliamento (cappelli, borse ecc.)
- ⇒ settore bigiotteria
- ⇒ settore casalinghi igiene casa persona
- ⇒ settore indumenti usati
- ⇒ settore merceria
- ⇒ settore piante e fiori
- ⇒ settore profumi

totale posteggi: n. 167, di cui:

- n. 80 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore abbigliamento – tessuti – prodotti tessili - biancheria

- n. 1 riservati ai portatori di handicap per il settore abbigliamento tessuti – prodotti tessili - biancheria
 - n. 15 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore calzature
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore accessori di abbigliamento
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore bigiotteria
 - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore casalinghi – igiene casa persona
 - n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore indumenti usati
 - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore merceria
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore piante e fiori
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore profumi
 - n. 30 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
 - n. 2 riservati ai portatori di handicap settore alimentare
 - n. 8 riservati ai produttori agricoli
6. le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l’ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati a ciascun settore merceologico;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
7. Gli orari di vendita saranno determinati con provvedimento sindacale.
8. L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e materiali di risulta.
- Con l’entrata in vigore del presente regolamento verrà attivato il procedimento ai fini dello spostamento del mercato settimanale del sabato dall’ubicazione prevista nel Piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione commissariale con i poteri del C.C. n. 59 del 23.12.2002 nella nuova ubicazione di Via Rieti - Piazza Modugno - Via Pisacane.

SCHEMA 2
MERCATO DI CAMPO DI MARE

- a) **svolgimento del mercato:** stagionale (dal 01 Luglio al 15 settembre);
cadenza: settimanale
giornata di svolgimento: domenica;
- b) **ubicazione:** Campo di Mare - prolungamento della Via Bellini dall'intersezione con la Via Azzurra all'intersezione con la variante per Torre S. Gennaro e la traversa a destra, ricompresa nel suddetto tratto, parallela alla Variante per Torre S. Gennaro;
- c) **superficie complessiva dei posteggi:** mq 1352;
- d) **totale posteggi: n. 48**, di cui:
- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare con idoneo automezzo attrezzato per il commercio alimentare (L.R. 18/2001, art. 5, comma 1)
- n. 43 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 18/2001, art. 5, comma 1)
- n. 1 posteggio riservati ai portatori di handicap
- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- f) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 3
MERCATO DEL LUNEDI'

svolgimento del mercato: annuale ;
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: Lunedì;

ubicazione: via Venezia Giulia – Via Pirano d'Istria;

superficie complessiva dei posteggi: mq 640;

totale posteggi: n. 20 da mq. 32 cadauno, di cui:

- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare con idoneo automezzo attrezzato per il commercio alimentare (L.R. 18/2001, art. 5, comma 1)

- n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 18/2001, art. 5, comma 1).

le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento verrà attivato il procedimento per spostare il mercato settimanale del lunedì dalla Via Rieti alle Vie Venezia Giulia e Pirano d'Istria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono soppressi i seguenti mercati:

SCHEDA 4
MERCATO DEL 2[^] giovedì di agosto

1. svolgimento del mercato: stagionale

giornata di svolgimento: 2[^] giovedì di agosto. Serale

ubicazione: lungomare Adriatico – Campo di Mare

superficie complessiva dei posteggi: mq. 320

SCHEDA 5
MERCATO DELLE “zacareddre”

svolgimento del mercato: stagionale

giornata di svolgimento: 13 agosto

ubicazione: lungomare Adriatico – Campo di Mare

superficie complessiva dei posteggi: mq 320

Articolo 40
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 35.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

TITOLO III - FIERE

Capo I - Norme generali

Articolo 41

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La Fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 18/2001, art. 12, comma 7.
2. In occasione di manifestazioni non ricorrenti, a carattere culturale, sportivo, sociale, sindacale, religioso, politico e manifestazioni similari, organizzate da Enti, Associazioni, Patronati, Pro-loco, Comitati ecc., il Comune può affidare lo svolgimento dell'intera manifestazione agli stessi soggetti promotori, che potranno designare i soggetti che effettueranno la vendita o la somministrazione partecipanti alla manifestazione, dei quali il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Le Fiere istituite nel comune di San Pietro Vernotico si distinguono in :

- a) Fiere Ordinarie,
 - b) Fiere Promozionali.
3. Il Comando di Polizia Municipale per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
 4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio un'ora dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria relativa all'anzianità di frequenza, all'assegnazione giornaliera del posteggio ad altro operatore, semprechè presente.
 5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 6. Non è ammessa nell'ambito della zona interessata dalla fiera ed entro un raggio di mt. 200 la vendita itinerante.
2. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

Articolo 42
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'art. 15 della L. Regionale 18/2001, coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza in bollo di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.
3. Qualora nel Comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgono più fiere, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.
4. Il Comune decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) Anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.
6. La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Articolo 43
Fiere ordinarie e fiere promozionali

Le **fiere ordinarie** sono le seguenti:

1. Fiera di San Giuseppe;
2. Fiera dei SS Pietro e Paolo,
3. Fiera della Madonna di Sanarica,
4. Fiera dell'Immacolata.

Le **Fiere promozionali** sono le seguenti:

1. Mostra Mercato dell'Antiquariato e dell'Usato,

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono soppresse le seguenti fiere:

- Fiera di Primavera,
- Fiera dei prodotti artistici e tradizionali.

Articolo 44

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della Legge R. 18/2001, l'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata dal Comune, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) Inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
 - b) Inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 38, comma 4
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, della L.R. n. 18/2001 avviene, in primo luogo in favore dei medesimi.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

Articolo 45

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

Fiere ordinarie

SCHEMA 1

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Destinata al commercio su area pubblica di prodotti non alimentari

1. La Fiera denominata Fiera di San Giuseppe, si svolge di norma, il 19 marzo.
2. Durata : 1 giorno.
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

ubicazione: Via Torchiarolo e Via Lecce sino alla chiesa di San Giuseppe.

superficie complessiva dei posteggi: mq 960;

numero posteggi: n. 30, di cui:

- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore Somministrazione alimenti e bevande.
 - n. 25 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
 - n. 3 posteggi destinati alle seguenti tipologie merceologiche: zucchero filato, palloncini, pop corn e simili
4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
 5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva
 6. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Area Attività Produttive. L'accesso all'area interessata dalla fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 2
FIERA DEI SS PIETRO E PAOLO

1. La Fiera denominata Fiera e festa dei SS Pietro e Paolo, si svolge di norma, il 28 – 29 e 30 Giugno.

2. Durata : 3 giorni.

3. L'ubicazione della fiera e della festa, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

28- 29 e 30 FESTA SERALE: in via Brindisi, Piazza del Popolo;

a) numero posteggi: :

- n. 35 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

29 Giugno FIERA : Via Pier G. Rizzo, Viale degli Studi, Via Pola, Via Lecce (tratto compreso tra l'angolo di via Pola e Via Stornelli), Via Tre Venezie, Via Lombardia, Via Venezia Giulia.

a) numero posteggi: :

n. 152 ubicati in Via Pier G. Rizzo, Viale degli Studi, Via Pola, Via Lecce (tratto compreso tra l'angolo di via Pola e Via Stornelli), Via Tre Venezie, Via Lombardia, Via Venezia Giulia., di cui:

- n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore somministrazione alimenti e bevande.
- n. 145 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.

Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Area Attività Produttive. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 3
FIERA DELLA MADONNA DI SANARICA

1. La Fiera denominata Fiera della Madonna di Sanarica, si svolge di norma, la 2^a domenica di Ottobre.
2. Durata : 1 giorno.
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
ubicazione: Via Stazione
superficie complessiva dei posteggi: mq 728;
numero posteggi: n. 25, di cui:
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore Somministrazione alimenti e bevande.
 - n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
 - n. 2 posteggi destinati alle seguenti tipologie merceologiche: zucchero filato, palloncini, pop corn, somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi mediante installazioni mobili.
4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.
6. E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
7. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Area Attività Produttive. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 4
FIERA DELL'IMMACOLATA

1. La Fiera denominata Fiera dell'Immacolata, si svolge di norma, l'8 Dicembre
2. Durata : 1 giorno.
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione*: Via Brindisi (da Piazza del Popolo sino all'incrocio con la nuova variante), Via Capo d'Istria, (da Via Brindisi a Via Pisacane), Via Vercelli (da Via Brindisi a Via Pisacane), Via Cagliari (da Via Brindisi a Via Pisacane).
 - b) *numero posteggi*: n. 169, di cui:
 - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n. 150 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
 - n. 2 posteggi destinati alle seguenti tipologie merceologiche: zucchero filato, palloncini, pop corn e simili
4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.
6. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Area Attività Produttive. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Fiere promozionali

SCHEDA 1 Mostra Mercato dell'Antiquariato e dell'Usato

La Fiera denominata mostra mercato dell'antiquariato e dell'usato è istituita a titolo sperimentale. Il giorno di svolgimento, l'ubicazione, il numero dei posteggi saranno definite con apposito atto di Giunta Comunale stante l'esigenza di sperimentare l'idonea ubicazione della stessa e la data di svolgimento più opportuna al fine di consentire la promozione della manifestazione evitando il sovrapporsi con eventi contestuali nei territori dei Comuni limitrofi

Articolo 46 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento, vengono interdette con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 35.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare le fiere o per i loro spostamenti.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I - Norme generali

Articolo 47

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - ✓ maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - ✓ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - ✓ perdita del posteggio a seguito di trasferimento, soppressione o ristrutturazione di un mercato;
 - ✓ ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore su quell'area pubblica, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 48

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 6 della L.R. 18/2001, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURP, sulla base delle seguenti priorità:
 - ✓ maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - ✓ anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
 - ✓ ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - ✓ altri criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire all'Assessorato Regionale competente entro il 30 aprile e 30 settembre di ogni anno, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni i da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine, sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base della graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei criteri indicati al comma 1 del presente articolo.

Articolo 49 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese ai sensi del disposto dell'art. 2 dello stesso D. Lgs., possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le misure vigenti in materia di igiene e sanità.
2. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione è indirizzata al Comune dove è ubicato il posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo. La suddetta domanda, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al Registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
3. Alla vendita diretta disciplinata dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 114/1998, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114/98.
4. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a € 41.316,55 (pari a 80 milioni di lire) per gli imprenditori individuali ovvero a € 1.032.913,80 (pari a

2 miliardi di lire) per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114/98.

5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
6. Gli operatori, di cui al comma 1, che intendono ottenere posteggi, devono farne domanda in bollo al Sindaco-Ufficio delle Attività Produttive. Tale domanda deve contenere le indicazioni meglio specificate al comma 2 del presente articolo.
7. Le domande di concessione del posteggio sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene presentata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.
8. In caso di domande di agricoltori aventi la stessa data di presentazione, ai fini della concessione del posteggio, valgono i seguenti criteri di priorità:
 - a) Agricoltori privi di concessione con maggior numero di presenze nei mercati;
 - b) Più anziano di età;
 - c) Sorteggio.
9. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Articolo 50

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.18/2001 tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 51

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'art. 9 della L.R. n. 18/2001.

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 52

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle stesse, gli orari sono riportati nell'elenco successivo:

- Via Lecce nei pressi dell'Ospedale:
 - ✓ N. 1 box di mq. 22,23 per la rivendita di giornali e riviste.
- Zona Cimitero:
 - ✓ N. 3 box di circa mq. 13,00 per il commercio al dettaglio di piante e fiori.
- Zona 167 (Piazza Nuova Europa):
 - ✓ N. 2 posteggi da riservare al commercio al dettaglio di prodotti non alimentari.(dimensioni fronte mt. 5,00 – profondità mt. 4,00)
 - ✓ N. 1 posteggio da assegnare ai produttori diretti. (dimensione mt. 3,00 x mt. 2,00)
- Contrada Giardino Grande- Piazza Madonna dei Fiori:
 - ✓ N. 1 posteggi da riservare al commercio al dettaglio di prodotti non alimentari.(dimensioni fronte mt. 5,00 – profondità mt. 4,00)
 - ✓ N. 1 posteggi da riservare al commercio al dettaglio di prodotti alimentari.(dimensioni fronte mt. 5,00 – profondità mt. 4,00)
 - ✓ N. 1 posteggio da assegnare ai produttori diretti. (dimensione mt. 3,00 x mt. 2,00)
- Via Mercato:
 - ✓ N. 1 posteggi .(dimensioni fronte mt. 8,00 – profondità mt. 4,00)
 - da riservare al commercio al dettaglio di frutta secca nelle giornate domenicali e festive in orario diurno dalle ore 8.00 alle ore 14.00
 - da riservare alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande in orario serale

➤ Via Generale Ezio

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4 x mt. 4) da riservare al commercio al dettaglio di frutta e verdura
- ✓ N. 1 posteggio (mt 8,00 x mt. 4,00) da riservare alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande

➤ Via P. G. Rizzo:

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti da ubicare sulla piazzetta case Popolari intersezione con la Via Tre Venezie
- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4 x mt. 4) da riservare al commercio al dettaglio di frutta e verdura da ubicare in Via Pier Giovanni Rizzo sulla Piazzetta INA Case - intersezione Via Venezia Giulia

➤ Piazza Domenico Modugno

- ✓ N. 1 posteggio (mt 9,00 x mt. 4,00) da riservare alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande in orario serale (tale posteggio è individuato nella planimetria del mercato settimanale del sabato)

➤ Via Friuli angolo Via Brindisi

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

➤ Via Capo D'Istria angolo Via Brindisi

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

➤ Via Vanoni angolo Via Mesagne

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

➤ Via De Gasperi angolo Via Puglia

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

➤ Via Tunisi angolo Via Lecce

- ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

- Via Lecce nei pressi del civico 211
 - ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

- Piazza Gianturco
 - ✓ N. 1 posteggio (mt. 3,00 x mt. 6,00) da assegnare ai produttori diretti

- Via Granturco angolo via Zanardelli
 - ✓ N. 1 posteggio (mt. 3,00 x mt. 6,00) da assegnare ai produttori diretti.

- Via Cellino angolo Via Di Lauria:
 - ✓ N. 1 posteggio (mt. 4,00 x mt. 3,00) da assegnare ai produttori diretti.

- Via Ancona nei pressi del Palazzetto dello Sport:
 - ✓ N. 1 posteggio mq. 10 da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande

- **CAMPO DI MARE (aree ad utilizzo stagionale estivo):**
 - N. 2 posteggi ubicati alla Via Duilio angolo Via Lungomare Adriatico, di cui n. 1 da mq. 18 e n. 1 da mq. 12, da destinare alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande
 - N. 1 posteggio da mq. 10 ubicato in via Puccini angolo Via Lungomare Adriatico per il commercio alimentare;
 - N. 2 posteggi da mq. 10 cadauno ubicati in via Verdi angolo Via Lungomare Adriatico per il commercio non alimentare;
 - N. 2 posteggi da mq. 10 cadauno ubicati in via Bellini angolo Via Lungomare Adriatico per il commercio non alimentare;

- N. 2 posteggi da mq. 10 cadauno ubicati in via Roma angolo Via Lungomare Adriatico per il commercio non alimentare;

✓ Produttori diretti:

- N. 1 posteggio (mt. 3,00 x mt. 6,00) Via Puccini angolo Via Marco Polo.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 18/2001, con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono soppressi i seguenti posteggi fuori mercato:

➤ **Largo Osanna, per il mutato interesse pubblico stante l'avvenuta riqualificazione urbana dell'area in oggetto, a seguito della deliberazione di C.C. n. 37 del 06.08.2003 con al quale è stato integrato l'elenco delle OO PP prevedendo la "Riqualificazione Urbana dell'area di Via Lecce - Largo Osanna":**

- ✓ N. 1 posteggio per il commercio al dettaglio di frutta secca;
- ✓ N. 2 posteggi per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari.:
- ✓ N. 1 posteggio per il commercio al dettaglio di frutta e verdura

➤ **Via Brindisi di fronte al distributore IP .**

- ✓ N. 1 posteggio (mq. 10) da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande

Ai titolari dei suddetti posteggi sarà data priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi disponibili ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge Regionale n. 18/2001.

TITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 53

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree di svolgimento ed entro un raggio di mt. 200 dalle stesse.

Articolo 54

Vendita diretta in forma itinerante di prodotti agricoli

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi dell'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
3. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. Non possono esercitare attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio

dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Articolo 55

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, oltre a non essere consentito nelle adiacenze dell'Ospedale, della Sede Comunale, delle scuole, chiese e caserme, entro un raggio di mt. 50 dalla via più breve, è vietato, per motivi di viabilità, altresì, nelle seguenti vie:
 - ✓ Piazza del Popolo; Piazza Regina Margherita; Piazzetta San Pietro angolo Via Volturmo-Via Mesagne; Largo Osanna.
2. Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.
3. Nei territorio comunale non vengono stabiliti divieti e limitazioni per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante finalizzati a creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

Articolo 56

Rappresentazione cartografica

1. Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 57

Determinazione degli orari e dei giorni

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito con apposito provvedimento sindacale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 58

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 59

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 18/2001 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino muniti di apposito atto di delega.

Articolo 60

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche che verrà approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 61

Canone occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa dello smaltimento rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme, con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali.

Articolo 62

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998 e a quanto disposto in materia dalla Legge Regionale n. 11/2003, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Coadiutore, il dipendente, il socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della L. R. n. 18/2001 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Responsabile dell'Area Attività Produttive del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 63

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.